

**CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
dott.ssa Alessandra Tabarro Consigliere relatore
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. Omissis del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2010 e pendente

FALLIMENTO TRA
BANCA E
nonché *-appellato e appellante incidentale-*
CONSORZIO GARANZIA nonché *-appellato e appellante incidentale-*
FIDEIUSSORE FALLITA nonché *-appellato e appellante incidentale-*
FIDEIUSSORE FALLITA NONCHÉ

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 29.12.2005 la CURATELA DEL FALLIMENTO esponeva che la predetta società, dichiarata fallita con sentenza n. Omissis dell'11.06.2003, aveva intrattenuto presso la BANCA un conto corrente non affidato identificato n.(omissis), e che sul medesimo erano confluite, nell'anno antecedente alla dichiarazione di fallimento (4 luglio 2002- 20 marzo 2003), rimesse revocabili per il complessivo ammontare di € 93.552,32, analiticamente indicate nell'atto di citazione introduttivo.

Ciò premesso conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli la BANCA chiedendo la revoca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 comma 2 L.F., delle rimesse così come individuate nell'atto introduttivo del giudizio sul presupposto della natura solutoria delle stesse nonché della conoscenza in capo alla banca, al momento dei versamenti eseguiti, dello stato di insolvenza della debitrice, con conseguente condanna del banca predetta alla restituzione in favore dei fallimento della complessiva somma di € 93.552,32 nonché dell'ulteriore somma, ai sensi dell'art. 441.f., di € 462,00, oggetto di accredito inefficace posto in essere in data successiva alla dichiarazione di fallimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese del giudizio.

Nel costituirsi in giudizio, la BANCA preliminarmente eccepiva l'insussistenza dell'elemento oggettivo della proposta azione revocatoria, sul presupposto della natura non solutoria delle rimesse effettuate intra fida, trattandosi di accreditati confluiti sul conto indicato in citazione, affidato per € 103.292,00, aggiungendo anche che le rimesse in esame avevano carattere neutro, avendo esse generato una disponibilità economica propedeutica al pagamento di assegni emessi in favore di terzi, inidonee a ridurre l'indebitamento sussistente nei confronti della banca.

Eccepiva inoltre l'insussistenza della scientia decoctionis in capo all'istituto di credito convenuto, anche alla luce del rinnovo degli affidamenti concessi, comunicato alla cliente con lettera del 30.04.2002.

La banca convenuta chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei FIDEIUSSORI della FALLITA, nella asserita qualità di garanti del fido concesso, al fine di ottenere da questi ultimi, nell'ipotesi di soccombenza, il rimborso delle somme eventualmente restituite, così come previsto dagli articoli 7 e 8 dell'atto di Fideiussione omnibus dai medesimi sottoscritto in data 12.05.2000.

Autorizzata la chiamata in causa, con provvedimento del 03.11.2006, si costituiva in giudizio il solo FIDEIUSSORE FALLITA, deducendo l'infondatezza della chiamata in causa per carenza in capo ad esso comparente dei presupposti soggettivi dell'azione revocatoria esperita, stante la mancata conoscenza da parte del sig. FIDEIUSSORE FALLITA dello stato di insolvenza del debitore. Eccepeva, inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la garanzia fideiussoria rilasciata non avrebbe coperto il rapporto obbligatorio regolato sul conto corrente oggetto di causa, nonché l'estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Il FIDEIUSSORE della FALLITA, chiedeva sua volta di chiamare in causa il CONSORZIO, nella asserita qualità di unico garante del fido, concesso nell'ambito della convenzione vigente tra l'Istituto di credito e il detto Consorzio.

Concludeva pertanto per il rigetto della chiamata in garanzia e della domanda attorea ed in via subordinata per la condanna del consorzio a manlevare da ogni ipotesi di soccombenza. Costituendosi in giudizio il CONSORZIO eccepeva la nullità dell'atto di chiamata in causa, il difetto di legittimazione attiva del sig. FIDEIUSSORE della FALLITA, nonché la scadenza dell'obbligazione fideiussoria così concludendo per il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti.

Con sentenza n. Omissis/2009 emessa in data 19.06.2009 il Tribunale di Napoli, pur riconoscendo sussistente il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria esperita, rigettava la domanda proposta dalla curatela ai sensi dell'art. 66 co. 2 l.f., per la mancata prova della conoscenza da parte dell'Istituto di credito dello stato di insolvenza della SOCIETÀ FALLITA al momento degli accrediti oggetto di causa.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la CURATELA DEL FALLIMENTO, fondandolo sui motivi di seguito indicati, chiedendo, "in riforma dell'impugnata sentenza, ammessi i mezzi istruttori richiesti in sede di presentazione della memoria ex art 184 c.p.c e rigettati dal giudice di prime cure, premesso ed accertato che la SOCIETÀ FALLITA, titolare del c/c n. Omissis accesa presso l'Agenzia 1 della BANCA, ha effettuato nell'anno anteriore all'apertura della procedura concorsuale rimesse aventi carattere sciatorio per € 93.552,32, accertata, altresì, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della Banca convenuta, si dichiarino inefficaci nei confronti del Fallimento, ai sensi e per gli effetti dell'art.67 2^a comma l.f ed indi si revochino le seguenti rimesse:

stante l'inefficacia dell'accredito in data successiva alla sentenza dichiarativa di fallimento (11 giugno 2003), di € 462,12, si dichiarino inefficace tale rimessa e indi la si revochi;
con condanna della convenuta alla restituzione di € 94.014,44 oltre interessi e rivalinazione dalla data delle singole rimesse al soddisfo", con vittoria di spese del doppio grado dei giudizio.

Si è costituita in giudizio la BANCA depositando comparsa di costituzione e risposta nella quale, in via preliminare, ha dedotto l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, essendosi l'appellante limitato alla mera riproposizione delle deduzioni formulate in primo grado.

Ha poi chiesto il rigetto nel merito dell'appello in quanto infondato, non avendo la curatela fornito elementi idonei a provare la sussistenza dell'elemento della scientia decotionis.

Con il medesimo atto la banca appellata ha proposto, infine, appello incidentale condizionato riproponendo la domanda di garanzia nei confronti dei garanti, sig.ri FIDEIUSSORI FALLITA dichiarata assorbita dal

Tribunale, nonché appello incidentale avverso la statuizione del Tribunale sulle spese del giudizio censurandone l'erroneità, evidenziando che le stesse avrebbero dovuto essere poste a carico della parte soccombente, stante l'assenza di profili di particolare complessità o incertezza sulle questioni dedotte in giudizio.

Ciò premesso, ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'appello e raccoglimento dell'appello incidentale proposto, con conseguente condanna dell'appellante alle spese del giudizio di primo grado e, condizionatamente all'accoglimento del gravame principale, l'accoglimento della domanda di manleva spiegata nei confronti dei garanti, il tutto con vittoria di spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.09.2010 si è costituito in giudizio il sig. FIDEIUSSORE FALLITA eccependo l'infondatezza nel merito dell'appello e chiedendone il rigetto. Inoltre nel proporre appello incidentale condizionato, ha chiesto rigetto della chiamata in garanzia promossa dalla BANCA e subordinatamente, la condanna del CONSORZIO alla manleva da ogni onere o pagamento, il tutto con vittoria di spese di lite.

Si è costituito in giudizio il CONSORZIO, proponendo appello incidentale e chiedendo, condizionatamente all'accoglimento principale, il rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dal sig. FIDEIUSSORE FALLITA con condanna del medesimo alle spese di lite.

A seguito di diversi rinvii per consentire la notifica degli appelli incidentali proposti nei confronti dei FIDEIUSSORI FALLITA, rimasti contumaci nel giudizio di primo grado, all'udienza del 16.07.2014 la causa veniva rinviata all'1.10.2014 per la precisazione delle conclusioni e poi riservata in decisione, con la concessione dei termini dei cui all'art 190 c.p.c.

Il Tribunale di Napoli ha respinto l'azione revocatoria fallimentare, proposta dal FALLIMENTO dichiarato in data 11/6/2003, avente ad oggetto le rimesse bancarie effettuate dalla società fallita sul c/c n. *Omissis* acceso presso la BANCA nell'anno anteriore al fallimento, precisamente nel periodo 4/7/02 al 20/3/2003.

Il primo giudice ha preliminarmente affermato che il conto corrente predetto doveva ritenersi privo di affidamento poiché la richiesta avanzata dalla SOCIETÀ FALLITA di "concessione di fido" del 30 aprile 2002 e la lettera di conferma della Banca del 4/6/2002 per l'importo di E. 103.292,00, erano privi di data certa, così come ritualmente eccepito dalla curatela, con conseguente inopponibilità della predetta documentazione; né la data certa poteva evincersi dalle fideiussioni prestate dai garanti non contenendo le stesse alcun riferimento all'affidamento dedotto.

Dopo avere affermato la sussistenza del requisito oggettivo dell'azione revocatoria in esame, il primo giudice ha escluso che fosse stata raggiunta dalla curatela la prova della *scientia decotionis*.

Giova premettere che la curatela, a sostegno dell'elemento soggettivo, invocava i seguenti elementi indiziari:

- 1) il risultato delle analisi dei bilanci relativi agli esercizi 2001,2000,1999,1998, ed, in maniera particolare del bilancio chiuso al 31/12/2001, dal quale emergeva una perdita di esercizio di lire 78.683.560 tale da generare un deficit patrimoniale di lire 8.506.961, la non corretta applicazione dei criteri di chiarezza del bilancio, e il valore negativo degli indici di redditività, ROE, ROI, una "costante tensione di liquidità" e una progressiva inadeguatezza dei mezzi propri;
- 2) andamento anomalo del conto corrente rappresentato dalla diminuzione progressiva dell'esposizione debitoria nell'anno cui si riferivano le rimesse la circostanza che la società aveva un solo libretto di assegni, l'inattività del conto dal 14/2/2002 fino al fallimento ed un "accesso al credito, che reso già difficoltoso, dal febbraio 2003, diventa estremamente raro" .

Il Tribunale ha escluso che i dati risultanti dal bilancio al 31.12.2001 avessero un'efficacia probatoria dirimente come addotto dalla curatela, stante l'impossibilità per la banca di averne conoscenza prima del relativo deposito, avvenuto solo in data 31.07.2002, quindi successivamente alle rimesse oggetto di impugnazione aggiungendo che, comunque, non era possibile accertare il momento della effettiva conoscenza da parte dell'Istituto di tali dati anche in considerazione del fatto che i precedenti bilanci depositati evidenziavano una situazione patrimoniale *in bonis*.

Parimenti ininfluente ha ritenuto la circostanza relativa alla progressiva riduzione dell'esposizione debitoria nel corso dell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento dal momento che l'apporto di maggiore consistenza, effettuato il 09.07.2002, pari ad € 45.000,00 era stato precedente alla data di deposito del bilancio al 31.07.2001 e che il successivo andamento del conto non costituiva indice di alcuna consapevolezza da parte dell'Istituto dello stato di dissesto economico della cliente, rilevando che, a seguito della predetta rimessa, il saldo negativo del conto era sceso ad € 55.439,05, per poi risalire al momento della dichiarazione di fallimento ad € 58.031,84, segnalando un trend positivo e non negativo come dedotto dalla curatela.

Né tale stato soggettivo poteva, secondo il Tribunale, essere dedotto dalla pendenza di azioni monitorie ed esecutive intraprese da altri creditori la cui conoscenza da parte dell'Istituto di credito non poteva presumersi in capo alla Banca né emergendo dagli atti del giudizio che essa ne fosse a conoscenza.

Il Giudice di prime cure rigettava, infine, la domanda proposta dalla curatela ai sensi dell'art. 44 l.f. stante la mancata prova della rimessa non evincibile dagli estratti conto depositati in atti dalla banca.

Avverso tale sentenza la curatela del FALLIMENTO ha proposto appello fondandolo su distinti motivi.

Con il primo motivo la curatela lamenta la mancanza nella decisione impugnata di una valutazione di globale e complessiva degli elementi indiziari posti a sostegno della *scientia decoctionis* dell'azione revocatoria intrapresa, che, a suo dire, avrebbe potuto far emergere la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla Banca, soprattutto in considerazione del fatto che quest'ultima era un operatore economico dotato di specifica competenza professionale a valutare le condizioni economiche dei clienti.

Ha asserito, infatti, l'appellante che, quanto alle risultanze dei bilanci, la situazione di dissesto poteva evincersi chiaramente fin dal bilancio al 31.12.2000 e, quindi a prescindere dalla circostanza relativa al momento del deposito del bilancio al 31.12.2001, considerata dirimente dal Giudice di prime cure.

Contraddittoria sarebbe stata, inoltre, la motivazione del Tribunale che, dopo aver ammesso la conoscibilità da parte dell'Istituto dello stato di insolvenza a partire dal 30.07.2002, concludeva poi per la non revocabilità degli accrediti intervenuti successivamente a tale data. Ha asserito, inoltre, l'appellante che gli elementi indiziari addotti dalla curatela nel corso del giudizio di primo grado avrebbero dovuto, complessivamente considerati, indurre l'adito Tribunale ad accertare la consapevolezza da parte dell'Istituto di credito dello stato di decozione della fallenda società, anche in considerazione della posizione di operatore economico privilegiato dell'Istituto bancario.

Allude l'appellante in particolare alla mancata considerazione da parte del primo giudice delle seguenti circostanze: istruzione della pratica di rinnovo del presunto affidamento, dedotta dalla Banca nel corso del giudizio, che avrebbe imposto alla Banca secondo la prassi degli istituti di credito a riesaminare la situazione patrimoniale dell'obbligato, rendendo altamente probabile l'analisi dei bilanci depositati; sequestro conservativo dell'intero compendio aziendale, nonché diversi provvedimenti monitori ottenuti da altri creditori della società; la circostanza che nel febbraio dell'anno 2002 la società avrebbe proposto alla convenuta banca e ad altri creditori una cessione del credito al fine di far fronte alle proprie obbligazioni;

l'irreperibilità della società a decorrere dai 28.02.200; segnalazioni alla Commissione Centrale Rischi effettuate nel periodo compreso tra il 31.08.2000 e il 31.12.2004).

L'assunto è infondato.

In via preliminare deve rilevarsi la novità della deduzione difensiva relativa alle risultanze della Centrale Rischi, mai dedotta in primo grado e quindi non oggetto di valutazione da parte del Tribunale.

Tale deduzione, oltre ad essere nuova e, quindi, inammissibile, è stata formulata in maniera del tutto generica, non precisando l'appellante neanche l'oggetto della dell'informativa della Centrale Rischi nè producendo in atti la informativa medesima.

Infondata deve ritenersi, invece, la censura relativa alla errata valutazione da parte del primo giudice delle risultanze dei bilanci, 1998-2001.

Osserva la Corte, in via preliminare, che la censura in esame non contiene una critica precisa al ragionamento del primo giudice, che ha affermato l'irrelevanza probatoria indiziaria dei bilanci anteriori al 2001, poiché dagli stessi emergevano valori positivi, limitandosi ad affermare l'erroneità da parte del primo giudice della mancata considerazione del bilancio al 2000 e 2001 che, all'esito di una valutazione approfondita e di un'analisi secondo gli indici di solvibilità e di liquidità dello stesso, avrebbe dovuto indurre la Banca a percepire i segnali di difficoltà economica, patrimoniale e finanziaria della SOCIETÀ FALLITA.

Sul punto, va osservato che secondo un consolidato orientamento di legittimità, il procedimento di valutazione degli elementi probatori ai fini della *scientia decotionis* deve essere particolarmente rigoroso nel caso in cui il creditore che ha ricevuto il pagamento sia un istituto di credito, dovendosi tenere presente la qualità di operatore economico professionale dell'ente creditizio e della sua particolare capacità di individuare i sintomi dell'insolvenza; tale circostanza non rileva tuttavia ex se, non essendo lecito, dal mero dato soggettivo della appartenenza ad una categoria di operatori commerciali, inferire la conclusione che, solo in quanto tale, detto creditore abbia sempre e necessariamente conoscenza effettiva e concreta dello stato di insolvenza del debitore fallito, essendo invece sempre necessaria, da parte del curatore, la allegazione di ulteriori elementi sintomatici della concreta conoscenza della crisi dell'imprenditore (cfr. *ex plurimis* Cass. 4765/1990).

Quanto alle risultanze dei bilanci, che si prestino oggetto di valutazione da parte delle banche in sede di concessione di affidamenti, deve osservarsi che la prova della *scientia decotionis* nei confronti dell'Istituto di credito convenuto può essere desunta dalle risultanze dei bilanci depositati e consegnati secondo prassi consolidata alle banche purché il dato oggettivo dell'insolvenza appaia chiaramente (cfr. Cass. 10208/2007).

Ha affermato la Suprema Corte, in numerose pronunce, che tra gli elementi oggettivi che possono assumere rilievo al fine della conoscenza dell'insolvenza, deve essere compreso anche il bilancio di esercizio, la cui disciplina è stata caratterizzata da un'evoluzione che permette di affermarne, sotto il profilo giuridico, la funzione informativa in ordine alla composizione ed al valore del patrimonio sociale ed alla capacità economiche della società.

Il principio secondo il quale la funzione del bilancio di esercizio non è soltanto di misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche di adempiere un compito specificamente informativo in ordine alle condizioni patrimoniali ed economiche della medesima, quindi di fornire sia ai soci sia al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere, ha assunto man mano un ruolo centrale nella disciplina del settore - affermato anche da successive pronunce (Cass. n. 23976 del 2004; n. 8001 del 2004) - e fonda l'affermazione della idoneità del documento a costituire un elemento in

grado di dimostrare la *scientia decoctionis*, sempre che le risultanze non siano di equivoca interpretazione, ma dimostrino in maniera chiara ed univoca lo stato di insolvenza della società debitrice.

E la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile l'apprezzamento espresso dai giudice del merito in ordine alla *scientia decoctionis* dell'*accipiens*, affermando la rilevanza probatoria indiziaria del bilancio soltanto nei casi in cui dal bilancio emergeva una difficile situazione della società e di cui certamente la banca che aveva concesso alla società medesima ingenti crediti doveva aver preso visione (Cass. n. 4473 del 1997).

Ed anche la giurisprudenza di merito ha affermato che non costituiscono indice rivelatore dello stato di insolvenza le approfondite ricostruzioni tecniche del reale valore della consistenza delle poste del bilancio (Trib. Milano 24.06.2003).

Con riferimento agli elementi presuntivi che possono ricavarsi dalle poste di bilancio ai fini della dimostrazione della conoscenza dello stato di insolvenza assume, pertanto, rilevanza da un lato l'evidenza che in tal senso può essere ricavata dalla lettura del bilancio senza procedere a specifiche declassificazioni e senza accedere ad ulteriori elementi non desumibili direttamente dal bilancio e dall'altro la prova della effettiva conoscenza o quantomeno conoscibilità dei dati di bilancio medesimi.

Non sono di per sé sufficienti a far ritenere provata la *scientia decoctionis* neppure di un operatore qualificato come un istituto di credito i dati emergenti dal bilancio quando non siano di immediata evidenza ma necessitino di accurata indagine per accertarne l'irregolarità e allorché vi siano altri elementi che militino in senso opposto e soprattutto quando l'affidamento abbia ad oggetto importi non ragguardevoli.

Nella specie, pertanto, l'elemento indiziario rappresentato dall'analisi dei bilanci del 2000 e 2001 prospettata dalla curatela, non appare, quindi, rivestire pregnanza probatoria ai fini della dimostrazione del requisito soggettivo, sia perché la presunzione/ conoscenza da parte della banca può affermarsi, in base ai principi giurisprudenziali richiamati, solo nei casi in cui dai bilanci emerga in maniera evidente l'insufficienza patrimoniale della società, ossia quando da essi emerga in maniera evidente una perdita di esercizio rilevante, ovvero altri dati negativi, sia perché deve escludersi rilevanza indiziaria in tutti quei casi in cui la eventuale percezione della situazione patrimoniale negativa della società richieda una riclassificazione dei dati di bilancio ed un'analisi degli stessi approfondita, che non può pretendersi neanche in capo ad un operatore economico professionale quale l'istituto bancario, soprattutto per affidamenti per importi non cospicui.

Pertanto, assorbita ogni altra questione sul punto, la doglianza va respinta.

Parimenti infondata deve ritenersi la censura relativa al mancato riscontro di qualsivoglia anomalia nell'andamento del conto corrente.

Non appare, difatti, da esso ravvisabile quella tendenza della banca a limitare l'accesso al credito al cliente desumibile, secondo l'appellante, dal rilascio di un solo libretto di assegni al cliente e dal sostanziale tendenziale rientro da parte del cliente.

Come già osservato dal primo giudice, alcuna rilevanza può essere attribuita alla circostanza che la banca avesse rilasciato ai cliente un solo libretto di assegni, non essendovi prova di una prassi diversa anteriore.

A ciò aggiungasi che la riduzione dell'esposizione debitoria nel giro di un anno di circa 43.000,00, pervenendosi al 3/6/03 ad un saldo negativo di € 58.031,84, a fronte di un saldo precedente al 4/7/02 pari ad euro 101.182,86, doveva tener conto del fatto che dopo la rimessa di maggiore consistenza di euro 45.000,00 avvenuta con bonifico, eseguito il 9/7/02, il saldo negativo era sceso ad € 55.439,05, per poi risalire ad € 58.031,84, rimanendo, quindi, contraddetto l'assunto della curatela secondo cui la banca aveva di fatto reso inoperativo il conto, consentendosi al cliente soltanto operazioni di rientro.

Oltremodo irrilevante deve, inoltre, ritenersi il dato della pendenza di procedure esecutive e monitorie a carico della società fallita, stante la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui il solo dato della pendenza delle predette procedure non può assurgere a prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al convenuto in revocatoria, anche se si tratti di una banca, stante la mancanza di una presunzione di conoscibilità di tali elementi da parte dei terzi.

L'appello va, pertanto, respinto, con conseguente assorbimento dei motivi di appello incidentale condizionato, va parimenti respinto l'appello incidentale sulla regolamentazione delle spese processuali del primo giudizio, dichiarate compensate dal Tribunale "stante l'incertezza del ricostruito quadro probatorio in relazione alla scientia decotionis".

Lamenta la banca appellata ed appellante incidentale che per rigore di soccombenza la curatela avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese processuali.

L'assunto non può essere condiviso, dovendo trovare conferma la decisione del primo giudice stante la natura della decisione di rigetto fondata sulla esclusione della rilevanza di un quadro probatorio indiziario, privo del carattere della certezza ed univocità.

Tenuto conto della sostanziale soccombenza del fallimento appellante, stante la natura condizionata dell'appello incidentale con cui la BANCA ha reiterato la domanda di manleva nei confronti di FIDEIUSSORE FALLITA, la curatela appellante va condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla banca appellata nel presente giudizio che si liquidano in dispositivo.

Il rigetto dell'appello principale e l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalla Banca appellata, costituiscono giusti motivi per compensare le spese processuali tra la banca e gli appellati FIDEIUSSORE FALLITA ed il CONSORZIO GARANZIA, mentre nulla va disposto per le spese relativamente al rapporto processuale tra l'appellante e gli appellati rimasti contornaci.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla CURATELA DEL FALLIMENTO nei confronti del Fallimento degli appellati epigrafati così provvede:

- 1) Rigetta l'appello principale e gli appelli incidentali;
- 2) Condanna il fallimento appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla Banca appellante che liquida in € 150,00 per spese ed E 6.800, per onorario, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3) dichiara compensate le spese processuali del presente grado tra la banca appellata e gli appellati FIDEIUSSORE FALLITA ed il Consorzio Garanzia Fidi Collettivi;
- 4) nulla per le spese tra l'appellante ed gli appellati contumaci

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 11 marzo 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*